



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 88

Prot. n. _____ del 06/02/2024

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VIA RAVAGNESE SUPERIORE-
ATTIVITA' COMMERCIALE FASCI' – 08.02.2024 AL 08.02.2025-**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. 10822 del 15.01.2024 , della sig.ra Fasci' Loredana nata a RC il 05.12.1973 e residente in via Ravagnese superiore 163/A nella qualita' di legale rappresentante della Ditta Fasci srl sita in via Ravagnese Superiore n. 225 , con la quale si richiede la disciplina della circolazione antistante l'attivita' commerciale in occasione della promozione gastronomica Street Food denominata "frittola" che si svolgera' negli orari di apertura della medesima attività secondo calendario allegato parte integrante della presente ordinanza ;

Vista l'autorizzazione prot. 10822 datata 15.01.2024 del Settore Sviluppo Economico- Servizio Occupazione Suolo - della Città di Reggio Calabria;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visti i D.D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. lgs. n. 267 del 18.08.00;

Considerato che per garantire il regolare svolgimento degli eventi, in regime di sicurezza, è necessario predisporre un adeguato provvedimento per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area interessata;

ORDINA

Istituzione del divieto di sosta con zona rimozione in via Ravagnese superiore civ. 225 nel tratto compreso tra l'attraversamento pedonale e l'area di carico e scarico merci ivi ubicato

Dalle ore 05.00 alle ore 20.00 dal 08.02.2024 al 08.02.2025

secondo il seguente calendario allegato (contenuto nel prot. 10822 E. del 15.01.2024) parte integrante del presente provvedimento;

La richiedente e per essa la Ditta incaricata, 48 ore prima di ogni data su emarginata, dovrà apporre idonea segnaletica per ciò che attiene i divieti di sosta e mantenerla a propria cura e spese ;

La stessa, per ogni evento autorizzato, dovrà comunicare a questo Ufficio tramite pec polizia_municipale@pec.reggiocal.it la data di apposizione della segnaletica verticale di divieto di sosta.

La richiedente è da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla effettuazione degli eventi oggetto del presente provvedimento, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 06.02.2014

**Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi**



**Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco**

